

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
In Italia	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
• Colonie	» semestrale »	100		» semestrale »	200	» semestrale »	60	» semestrale »		120	
	» trimestrale »	50		» trimestrale »	100	» trimestrale »	30	» trimestrale »		60	
	(Un fascicolo	» 4	(Un fascicolo	» 8	(Un fascicolo	» 4	(Un fascicolo	» 8			
Ai solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (carteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
In Italia e Colonie . . . . .				{ Abbonamento annuo . . . L. 100 — { Un fascicolo - Prezzi vari.						{ Abbonamento annuo . . . L. 200 — { Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

Pag. 271

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Pag. 273

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: « Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonché ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere » e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente: « Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: « Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra » e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, concernente: « Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità ».

Tuttavia restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che prevedono l'istituzione, alla dipendenza del Ministero della guerra, di una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. e l'attribuzione dei compiti relativi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima.

## Art. 2.

Le pensioni e gli assegni di guerra o privilegiati ordinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni e le pensioni eventualmente liquidate in base al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, è fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

## Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residue dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

## Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

## Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di reversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna sono revocati.

## Art. 6.

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di con-

cedere agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta facoltà sono revocate.

## Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemeritenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

## Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemeritenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni o gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

## Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

## Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte dei conti, membri;

un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: essa decide a maggioranza di voti e le sue decisioni non sono soggette ad alcun gravame.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le pensioni ed assegni in corso, la cessazione dei pagamenti avrà luogo dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI —  
DE COURTEN — MANCINI —  
CERABONA — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944.  
Registro Presidenza n. 1, foglio 75. — MASI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 40 del 27 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH  
BRIGADIERE GENERALE,  
Commissario Esecutivo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

*Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.*

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

